



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
 Sezione civile

0105/12
 N. 1640 di Sentenza Cronologico
 N. 382 Repertorio
 Spedita il 9/2/12
 Decisa il 9/2/12
 Depositata il 9/2/12

nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Antonietta Ricci ha pronunciato
 la seguente

SENTENZA

Oggetto: Opposizione
 all'esecuzione immobiliare.

nella causa civile iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari
 contenziosi dell'anno 2008 promossa con ricorso

TRA

[redacted] - residente in Morciano di Romagna (RN) -
 - elettivamente domiciliata in Rimini Via Flaminia n.
 142/C, presso lo studio dell'Avv. Davide [redacted] che la rappresenta e
 difende, giusta procura a margine dell'atto introduttivo -

ALTRICE

BANCA

IL CASO .it

- in persona del
 suo legale rappresentante pro-tempore - corrente in Rimini
 e quivi elettivamente domiciliata in Viale
 [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted] che la rappresenta
 e difende, giusta procura generale alle liti Notaio Dott. Pietro Bernardi
 Fabbrani del 15/11/2002 rep. 15870/5332 -

CONVENUTA

in punto a: Opposizione all'esecuzione immobiliare.
 Causa iscritta a ruolo il 03/04/2008 rattenuta a sentenza, all'udienza di

precisazione delle conclusioni con contestuale discussione orale ex art.

281 *sexies* c.p.c. all'udienza del 11/11/2010 9 febbraio 2012.

IL CASO.it

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Art. 281 *sexies* c.p.c.

Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2007 [redacted] proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. alla esecuzione immobiliare iscritta al n. [redacted] RGE promossa dalla Banca [redacted], deducendo l'impignorabilità dei beni oggetto di esecuzione in quanto conferiti in fondo patrimoniale.

Con ordinanza resa in data 28 dicembre 2007 il Giudice delle Esecuzioni immobiliari rigettava la richiesta di sospensione dell'esecuzione e assegnava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.

Con atto di citazione ritualmente notificato [redacted] instaurava il presente giudizio di merito chiedeva dichiararsi *"l'illegittimità, inefficacia o inammissibilità dell'esecuzione promossa dalla Banca [redacted] contro [redacted] per illegittimità, inefficacia o inammissibilità dell'esecuzione e impignorabilità dei beni immobili di che trattasi, in quanto costituiti, a suo tempo, in fondi patrimoniali, regolarmente trascritti ed annotati presso gli uffici competenti stante la natura dei debiti maturati, debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, con piena conoscenza dell'istituto di credito creditore; con conseguente dichiarazione di inefficacia o nullità dell'atto di pignoramento ed ordine di cancellazione del medesimo; con condanna della Banca convenuta al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. n. 96 c.p.c. per avere la stessa agito con mala fede. Con vittoria di spese e onorari"*.

Si costituiva il solo creditore precedente la Banca [redacted] chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande, deducendo il difetto assoluto di prova in ordine all'estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia.

Assegnati i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa veniva istruita per testi; quindi veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le fonti di reddito di cui ha goduto la famiglia [redacted] dal 1998 al 2005.

Esaurita l'istruttoria la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione orale all'odierna udienza.

* * *

Con atto notarile del 3 dicembre 1998 i coniugi [redacted] costituivano in fondo patrimoniale porzioni di fabbricato urbano ad uso civile abitazione sito in Morciano di Romagna via [redacted] costituite da un appartamento sito al piano terra-rialzato e garage con annessa area pertinenziale,

distinte nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 208, sub. 1 e sub. 2. Fondo patrimoniale trascritto in data 11 dicembre 1998, annotato nell'atto di matrimonio in data 23 agosto 1999.

Con successivo atto notarile del 24 luglio 2000 i medesimi coniugi costituivano in fondo patrimoniale porzioni di fabbricato urbano ad uso civile abitazione sito in Morciano di Romagna via _____ costituite da un appartamento al piano primo con annesso sottotetto, ed un vano ad uso autorimessa al piano terra con corti pertinenziali, distinte nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano di detto Comune al foglio 4, particella 208, sub. 3 e sub. 4. Fondo patrimoniale trascritto in data 5 agosto 2000, annotato nell'atto di matrimonio in data 7 marzo 2002.

Le unità immobiliari sopra descritte venivano pignorate con atto notificato in data 10 ottobre 2007.

In forza del disposto dell'art. 170 c.p.c. l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non può avere luogo per i debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Questa norma non sancisce un'impignorabilità assoluta dei beni destinati al fondo patrimoniale. L'esecuzione è preclusa solo se concorrono due presupposti: a) l'estraneità del debito per il quale si procede ai bisogni della famiglia; b) la conoscenza di ciò da parte del creditore pignorante.

Con riguardo al primo presupposto la giurisprudenza di legittimità ha dato una interpretazione ampia dell'art. 170 c.p.c. precisando che i bisogni della famiglia comprendono anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della comunità familiare, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. Civ., sez. III, 15 marzo 2006, n. 5684; Cass. 18 settembre 2001, sez. I, n. 11683; Cass. 7 gennaio 1984, n. 134).

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti in fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (*ex contractu* o *ex delicto*) bensì nella relazione esistente fra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, con la conseguenza che ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio, ancorché consistente in un fatto illecito, abbiano inerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cass. 18 luglio 2003, n. 11230; Cass. 5 giugno 2003, n. 8991).

Con riguardo al secondo presupposto va precisato che l'onere della prova della consapevolezza del creditore dell'estraneità del debito alle esigenze della famiglia è a carico della parte che si oppone all'esecuzione forzata. L'azione esecutiva sui beni del fondo è dunque ammissibile anche quando le obbligazioni siano state contratte al di fuori dei bisogni e delle esigenze della famiglia, se i creditori al momento del perfezionamento dell'obbligazione, non conoscevano tale estraneità ovvero non venga data la prova in giudizio di tale conoscenza.

Nel caso di specie il credito per il quale Banca _____ ha proceduto in via esecutiva nei confronti di _____ trova fondamento in vari affidamenti concessi a favore della società _____ (scoperto di conto corrente e mutuo chirografario stipulato in data 8 luglio 2004) affidamenti tutti garantiti personalmente da _____. Il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo n. 987/06 emesso dall'intestato Tribunale in data 7 giugno 2006 per il complessivo importo di euro 279.776,50.

Unici Soci della società _____ (quota 98%) e il marito _____ (restante quota ed amministratore unico); questa società è fallita in data 3 novembre 2011.

Dagli accertamenti contabili disposti in corso di causa è emerso che i redditi della famiglia _____ e _____ negli anni in cui è si progressivamente aggravata la sofferenza nei confronti della banca convenuta (anni 1998-2005) provenivano quasi esclusivamente dalle attività della ditta individuale _____ e dalla società _____ partecipata al 50% da entrambi i coniugi. Il consulente tecnico ha evidenziato il forte legame sia giuridico (quote di partecipazione e contratto d'affitto d'azienda stipulato fra la ditta individuale _____ e la società _____, che patrimoniale (ingenti somme trasferite dalla società di capitali a favore della ditta individuale a titolo di ripristino valore dei beni al termine dell'affitto di cui sopra) esistente fra la ditta _____ e la società N. & _____.

Secondo quanto accertato dal consulente la società _____ ha concorso a garantire negli anni 2000-2003 un forte reddito alla famiglia _____ in quanto versava un corposo canone d'affitto (in totale euro 1.617.162,30) e a titolo di indennità per obsolescenza subita (euro 377.046,00) a favore della ditta individuale che poi versava i propri utili al signor _____ tramite i prelevanti del titolare.

Dunque sia la società _____, che la società _____ s.n.c., integralmente partecipate dai coniugi _____ possono definirsi "società di famiglia" dalle quali direttamente o indirettamente (ovvero tramite l'impresa individuale di cui l' _____ era titolare) la famiglia di _____ traeva il proprio sostentamento.

A queste conclusioni si giunge sulla base delle risultanze della consulenza contabile redatta in corso di causa dal dott. _____ consulenza che per completezza e approfondimento dell'indagine non vi è ragione di disattendere, in quanto frutto di un adeguato vaglio della documentazione prodotta in causa e messa a disposizione dalle parti, nel rispetto del contraddittorio tecnico.

Dunque alla luce di detti accertamenti deve concludersi per la piena inerenza dei debiti contratti dalla società _____ s.r.l. e garantiti personalmente dai soci, ai bisogni della famiglia _____ e ciò in quanto gli affidamenti e il mutuo concessi dalla Banca _____ a favore di detta società erano essenziali per l'attività svolta dalla stessa che a sua volta ha inciso notevolmente sul livello di reddito della famiglia _____.

L'opponente peraltro non ha fornito alcuna prova in contrario, ovvero sulla natura voluttuaria, meramente speculativa o estranea ai bisogni della famiglia del debito contratto con Banca _____.

In ordine al secondo requisito, non può ritenersi raggiunta la prova della consapevolezza in capo al creditore dell'estraneità del debito alle esigenze familiari, intese nell'accezione ampia sopra richiamata.

Dunque le unità immobiliari costituite in fondo patrimoniale debbono ritenersi pignorabile. Sussiste pertanto il diritto della banca procedente ad agire in via esecutiva nei confronti di _____.

I motivi di opposizione vanno respinti.

Le spese del presente giudizio unitamente a quelle relative alle fasi svolte avanti al giudice delle esecuzioni immobiliari devono essere corrisposte all'opponente per il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato da _____ nei confronti della Banca _____, ogni diversa istanza, domanda eccezione o istanza disattesa o respinta,

rigetta l'opposizione e dichiara il diritto a procedere all'esecuzione forzata in capo alla banca convenuta;

condanna [redacted] a rifondere a favore di controparte le spese sostenute in tutte le fasi del presente procedimento (ivi compreso ricorso ex art. 615 c.p.c. e relativo reclamo) spese che si liquidano in euro 6.500,00 per diritti, euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali in quanto dovute, IVA e CPA. Pone definitivamente a carico dell'attrice le anticipazioni per c.t.u..

La presente sentenza s'intende pubblicata con la sottoscrizione del verbale d'udienza che la contiene.

Rimini, 9 febbraio 2012

Il Funzionario Giudiziario
Francesca Galippi



Il Giudice

Maria Antonietta Ricci

IL CASO.it